

L. cost. n. 3/2001 e statuti speciali: dal confronto fra norme al (mancato) confronto fra "sistemi"

di Carlo Padula

(in corso di pubblicazione in "Le Regioni", n. 2-3/2004)

1. La sent. n. 314/2003 ha deciso due ricorsi (n. 23 e n. 28 del 2001) proposti dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana prima della l. cost. n. 3/2001. In pendenza di giudizio le delibere legislative impugnate non sono state promulgate dal Presidente della Regione, per cui la Corte si è trovata a dover scegliere se dichiarare improcedibili i ricorsi preventivi proposti, come già accaduto per le altre Regioni speciali (alle quali è stato esteso il nuovo art. 127 della Costituzione in virtù dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001), o se giudicare nel merito i ricorsi, ritenendo ancora efficaci le norme statutarie disciplinanti l'impugnazione delle leggi siciliane.

Già in altra sede si sono ricordate la prassi "conservatrice" adottata dagli organi siciliani, le posizioni emerse in dottrina e la soluzione, pure conservatrice, adottata dalla l. n. 131/2003 (c.d. La Loggia). La Corte "ratifica" la prassi siciliana ed il nuovo art. 31, co. 2, l. n. 87/1953 (introdotto dall'art. 9 l. n. 131/03), osservando che condizione dell'operatività dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001 è che il contenuto delle norme poste a confronto, "con riferimento all'autonomia prevista, si presti a essere valutato comparativamente, secondo una scala omogenea di grandezze", ma che è impossibile accertare "se il sistema di impugnazione previsto dall'art. 127 della Costituzione configuri una 'forma di autonomia più ampia' rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane" (corsivi aggiunti), perché "si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10", in virtù della "eccentricità del sistema di controllo vigente per le leggi siciliane".

Tale conclusione non ha avuto finora riscontri positivi in dottrina. Si è osservato, da un lato, che l'art. 10 richiede "proprio la *diversità* degli elementi costitutivi e dei tratti identificanti degli istituti comparati, al fine di stabilire quali di essi risultino maggiormente vantaggiosi per l'autonomia", altrimenti "la specificità degli istituti è pur sempre tale da non consentire *in alcun caso* il confronto"; dall'altro, che il sistema "siciliano" "sarebbe veramente un caso 'a parte' qualora avesse funzionato e funzionasse secondo gli originari disposti statutarî, con la sola epurazione dell'Alta Corte...", ma, nella realtà, "è un sistema che è stato stravolto dalle fondamenta soprattutto a seguito di interventi demolitori della Corte e la cui conservazione non può giustificarsi alla luce di un criterio, meramente formale e formalistico, che vuole che la comparazione tra le fonti statutarie e l'art. 127 Cost. avvenga 'secondo una scala omogenea di grandezze'".

2. I punti centrali della sentenza mi sembrano tre. Il primo, esplicitamente fissato, è la distinzione tra una *diversità quantitativa* ed una *diversità qualitativa* tra le forme di autonomia previste dalle norme poste a confronto (questo sembra il senso dei passi della sentenza sopra citati): la prima consentirebbe il confronto, la seconda no. Il secondo punto, implicitamente presupposto, è la necessità di confrontare *gli interi istituti* (più volte la Corte parla di "sistema di impugnazione") e non le singole unità normative che li compongono. Il terzo (potenzialmente il più interessante dal punto di vista del diritto costituzionale) attiene al rapporto che l'art. 10 configurerebbe tra norme statutarie e norme del Titolo V, rapporto che viene delineato dalla Corte in modo tale da ricordare, per qualche tratto, quello tra leggi interne e fonti comunitarie *self-executing*: essa, infatti, parla di "particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V...", un rapporto di preferenza, nel momento della loro 'applicazione', in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia 'più ampie' di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie".

Quanto al primo punto, pare che la distinzione operata dalla Corte equivalga a quella fra casi in cui *non è dubbio* che le nuove norme costituzionali prevedono una forma di autonomia più ampia (rispetto a quelle statutarie) e casi in cui, invece, *resta il dubbio*. In ipotesi di questo tipo, come ho già osservato, occorre ispirarsi al criterio del *favor specialitatis* (che si ricava dalla *ratio* dell'art. 116 Cost. e dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001), cioè ritenere applicabile alla Regione speciale la norma destinata alle Regioni ordinarie solo se non si può ragionevolmente dubitare che essa preveda una forma di autonomia più ampia rispetto alla norma statutaria.

La Corte arriva alla medesima conclusione con un percorso diverso. Essa ricorda gli elementi essenziali del procedimento di controllo previsto dagli altri statuti speciali e quelli dell'art. 127, co. 1, osservando di aver potuto operare il confronto fra i procedimenti "stante l'ingerenza che l'uno, allora, consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale e l'altro, oggi, esclude". Poi la Corte ripercorre l'evoluzione del sistema di controllo delle leggi

siciliane, evidenziando, alla fine, l'impossibilità di "graduarlo" rispetto a quello vigente per le Regioni ordinarie. In realtà, la Corte confronta, punto per punto, le norme dello Statuto siciliano e l'art. 127, co. 1, concludendo di non poter valutare quale fra i due sistemi di impugnazione concreti la "forma di autonomia più ampia". Dunque, la Corte afferma di non poter confrontare i due sistemi di impugnazione per la loro diversità, ma in realtà li confronta concludendo che non si può stabilire quale dei due sia più "favorevole".

Nella prospettiva del confronto fra i *sistemi di impugnazione* (cioè, fra gli interi istituti), non mi sentirei di affermare che la Corte avrebbe senz'altro *dovuto* estendere l'art. 127 (o parte di esso) alla Sicilia, non essendo agevole valutare quale dei due sistemi sia più favorevole per la Regione; mi sembra, però, che la Corte avrebbe dovuto motivare la mancata estensione dell'art. 127 affermando che il confronto non aveva dato risultati certi, senza rifiutarlo sulla base di una distinzione tra *tipi di diversità* (*qualitativa* e *quantitativa*) che risulta un po' artificiosa e di difficile gestione.

3. Quanto al secondo punto (la necessità di confrontare *gli interi istituti*), la Corte, come detto, lo dà per presupposto, senza soffermarsi sull'eventualità di "frazionare" l'art. 127, co. 1, al fine dell'applicazione dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001). In ciò la Corte risulta coerente con uno spunto contenuto nella sent. n. 103 del 2003 [dove si affermava che le "forme di autonomia" menzionate dall'art. 10 sono "da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione"], ma i dati finora a disposizione non sembrano consentire l'individuazione di una posizione precisa del giudice costituzionale. In dottrina, invece, per lo più si ammette il frazionamento degli istituti.

Non mi pare che, ai fini della risoluzione di tale questione, si sia finora adeguatamente valorizzato un elemento letterale dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001. Esso, infatti (come già osservato), non prevede che si applichino le *parti della legge costituzionale* n. 3/2001 che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, ma *le parti* (più "favorevoli") *delle disposizioni* della legge costituzionale in questione. Il criterio letterale di interpretazione, dunque, conduce chiaramente a ritenere possibile "frazionare" l'art. 127 ed applicarlo alle Regioni speciali solo là dove amplia la loro autonomia. Quanto al criterio logico, esso impone di tener conto della disciplina complessiva della l. cost. n. 3/2001, nel senso che "non si potrebbero separare meccanicamente le parti dell'art. 127 'migliorative' della situazione delle Regioni speciali dalle altre parti, ma occorre guardare anche alla logica complessiva della disciplina che ne risulta". L'art. 10 l. cost. n. 3/2001, dunque, "impone di indagare sui nessi che possono intercorrere, all'interno delle disposizioni del nuovo Titolo V, fra le diverse 'unità normative'", in modo da estendere l'applicazione delle nuove norme costituzionali anche oltre quello che discenderebbe dal semplice criterio della "forma di autonomia più ampia". In astratto, dunque, potrebbero essere considerate applicabili anche norme che non prevedono forme di autonomia più ampie, se logicamente collegate a norme "migliorative" e se, ovviamente, l'effetto complessivo è "migliorativo" per la Regione speciale.

Dunque, se di fronte al dato letterale dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001, che chiaramente consente il "frazionamento" delle disposizioni del Titolo V, sta il rischio di applicare una disciplina complessivamente non coerente, pare che questo rischio debba essere evitato non ritenendo sempre necessario il confronto "in blocco" tra i diversi istituti, ma in sede interpretativa, compiendo le operazioni sopra descritte. Si tratta di operazioni incerte (come spesso capita) ma, del resto, inevitabili anche se non si frazionano le disposizioni, come dimostra la sent. n. 536/2002, che giustamente non si è accontentata di confrontare le competenze legislative delle Regioni ordinarie (art. 117, co. 4) e quella della Sardegna (potestà primaria) in materia di caccia (il che avrebbe portato all'estensione della norma del Titolo V), ma ha tenuto conto del fatto che tale materia interferisce "con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale" (la tutela dell'ambiente) e ha dunque mantenuto fermi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Sardegna.

Infine, si è giustamente ricordato che la "considerazione... per 'parti' separate" dell'istituto del controllo" è stata dalla Corte messa in pratica nella sent. n. 38/1957, "essendosi riconosciuta la perdurante vigenza delle regole di procedura statutariamente fissate", in quanto non necessariamente collegate alla competenza dell'Alta Corte; mentre, si può aggiungere, la Corte ha ritenuto caducato il potere di impugnativa delle leggi statali attribuito al Commissario dello Stato, per il "nesso indissolubile che gli artt. 27 e 30 St. vengono ad evidenziare tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte".

Dunque, pare che la Corte avrebbe dovuto dichiarare improcedibili i ricorsi, in quanto, dopo la l. cost. n. 3/2001 (e anche dopo la l. n. 131/2003), l'impugnazione delle leggi siciliane dovrebbe essere proposta dal Commissario dello Stato entro cinque giorni dalla pubblicazione della legge.

4. Veniamo ora al terzo punto, cioè al rapporto che l'art. 10 configurerebbe tra norme statutarie e norme del Titolo V. Per la Corte esso stabilisce "un rapporto di preferenza, nel momento della loro 'applicazione', in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia 'più ampie' di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie". Come già detto, ciò ricorda il rapporto tra leggi interne e fonti comunitarie *self-executing*.

In dottrina, su questo punto si possono individuare tre posizioni: alcuni ritengono che le norme del Titolo V più "favorevoli" abroghino implicitamente quelle statutarie; altri hanno parlato più genericamente di "non applicabilità", mentre altri ancora hanno negato che si possa parlare di abrogazione delle norme statutarie, in quanto queste sarebbero solo *sospese* "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti" (art. 10), per cui, se i nuovi statuti non stabiliranno nulla in relazione ai vari istituti "sospesi", si riespanderanno le vecchie norme statutarie.

Innanzitutto, quest'ultima affermazione non pare condivisibile. L'"adeguamento" di cui parla l'art. 10 l. cost. n. 3/2001 non è inteso in senso formale, come revisione statutaria "occasionata" dalla riforma del 2001: fra l'altro non è detto che sarebbe agevole identificare la legge costituzionale di adeguamento (potrebbe considerarsi tale una legge che inserisce negli elenchi statuari solo alcune delle "nuove" materie attribuite alle Regioni dall'art. 117 Cost. e poi apporta modifiche non collegate al nuovo Titolo V?); inoltre, qualora anche si potesse riconoscere una legge di revisione statutaria come legge di adeguamento, è concepibile che il mancato inserimento di una norma maggiormente "favorevole" contenuta nel Titolo V (cioè il silenzio sul punto) possa essere inteso come volontà di "tornare indietro", di sottrarre alla Regione speciale una forma di autonomia di cui essa aveva goduto fino a quel momento, grazie all'art. 10 l. cost. n. 3/2001? L'"adeguamento" in questione, quindi, è da intendere come "parificazione sostanziale" tra Regioni speciali e Regioni ordinarie, essendo *a priori* escluso che le Regioni speciali godano di minore autonomia rispetto a quelle ordinarie, per cui, finché non ci sia l'adeguamento in relazione a tutti i profili, opererà l'art. 10 l. cost. n. 3/2001. Naturalmente, la situazione muterebbe se la legge di adeguamento espressamente reintrodusse la norma statutaria la cui applicazione era cessata per effetto della clausola di cui all'art. 10.

Resta però aperta la questione di quale sia esattamente l'effetto prodotto dall'art. 10 a carico delle norme statutarie meno "favorevoli". La differenza concreta fra l'abrogazione e la *non applicazione* di queste risiede nel fatto che, nel primo caso, un'eventuale successiva abrogazione della norma del Titolo V, non implicando - secondo i principi - reviviscenza della norma statutaria già abrogata, determinerebbe la conseguenza di privare la Regione speciale non solo della forma di autonomia ad essa attribuita ex art. 10 ma anche di quella di cui godeva in base allo statuto speciale. Ad esempio, se una materia rientrante nella competenza concorrente di una Regione speciale e non più "nominata" nell'art. 117 Cost. (dunque rientrante nella competenza regionale "piena") fosse in futuro inserita nell'elenco di cui all'art. 117, co. 2, a quale titolo la Regione speciale eserciterebbe la propria potestà legislativa in quella materia? Se una materia rientrante nella competenza primaria di una Regione speciale e non più "nominata" nell'art. 117 Cost. fosse in futuro inserita nell'elenco di cui all'art. 117, co. 3, la Regione speciale vedrebbe "degradata" la propria competenza (una volta primaria) a concorrente?

Forse la Corte ha voluto prevenire problemi di questo tipo nel momento in cui ha evitato di parlare di abrogazione delle norme statutarie meno "favorevoli": il rapporto di "preferenza...", nel momento della loro 'applicazione', in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia 'più ampie' permette alla Corte di riconoscere alle Regioni speciali le nuove forme di autonomia mantenendo, comunque, "quiescenti" le norme statutarie per il momento *non applicate*. La soluzione è senz'altro opportuna, come è stata opportuna quella adottata a partire dalla sent. n. 170/1984 quanto al rapporto fra leggi interne e fonti comunitarie *self-executing*: come questa, però, va incontro a difficoltà di ordine teorico, non essendo agevole inserire nelle categorie tradizionali l'effetto di *non applicabilità* che deriva dall'art. 10. In particolare, non pare che esso concreti un caso di *sospensione*, dato che la non applicazione delle norme statutarie meno "favorevoli" non è intrinsecamente temporanea, essendo anzi destinata a "stabilizzarsi" per effetto dell'adeguamento dello statuto. L'art. 10 deroga al criterio di specialità ma, se così è, dovrebbe operare il criterio cronologico, con le relative conseguenze. I principi relativi ai rapporti fra fonti, però, sono pur sempre *principi*, che devono cedere il passo di fronte ad una concreta disciplina positiva (salva la questione della legittimità di tale disciplina). Si può allora condividere la ricostruzione operata dalla Corte dell'art. 10, dato che sia la sua lettera sia la sua *ratio* convergono nel garantire alla Regione speciale il ripristino della condizione originaria, in caso di futura abrogazione della norma della l. cost. n. 3/2001 che era stata ad essa applicata in quanto più favorevole.

V. C. Padula, *Statuti speciali e l. cost. n. 3 del 2001: il "caso" dell'art. 127, co. 1, della Costituzione*, in P. Caretti (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2002*, Torino 2003, 195 ss.: in quella sede avevo concluso che, dopo la riforma del Titolo V, l'impugnazione delle leggi siciliane dovrebbe essere proposta dal Commissario dello Stato entro cinque giorni dalla

pubblicazione della legge (e, dunque, in via successiva).

L'art. 31, co. 2, che disciplina l'impugnazione statale delle leggi regionali, esordisce tenendo "ferma... la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana".

V. i punti 3.1 e 3.2 del *Diritto*. La sent. n. 314 è stata successivamente confermata, con parole simili, dalla sent. n. 351/2003 (in G.U., I serie speciale, n. 49/2003).

Così A. Ruggeri, *Il controllo sulle leggi e il "bilanciamento" mancato (nota a Corte cost. n. 314 del 2003)*, nel *Forum dei Quaderni costituzionali*, 5 novembre 2003, l'A. osserva anche che la sentenza, "pur dando l'impressione di voler salvaguardare fino in fondo la ('specialissima') specificità siciliana..., sembra porre le basi per un futuro orientamento complessivamente volto a ritorcersi proprio a danno dell'autonomia", e ipotizza che la Corte abbia voluto "prestare un generoso, indispensabile avallo all'incomprensibile... presa di posizione politica dell'assemblea siciliana", che, ricordiamo, ha invitato (con un ordine del giorno del 29 novembre 2001) il Presidente della Regione (che aveva deciso di dare applicazione immediata al nuovo art. 127 Cost.) a ritornare sui suoi passi, benchè il Presidente della stessa Assemblea avesse sottoscritto (in sede di Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali) un documento che dichiarava applicabile l'art. 127 Cost. a tutte le Regioni speciali (come risulta da F. Teresi, *Sul controllo di costituzionalità delle leggi regionali siciliane: prime osservazioni*, in *Nuove autonomie* 2002, 881).

Così F. Teresi, *La inaspettata cristallizzazione del sistema di sindacato costituzionale delle leggi siciliane prevista dallo Statuto speciale in una discutibile sentenza della Corte costituzionale (nota a Corte cost. sent. n. 314 del 2003)*, nel *Forum dei Quaderni costituzionali*, v. anche F. Teresi, *Sul controllo*, cit., 887.

V. C. Padula, *op. cit.*, 203 s.

Questo criterio è menzionato anche da A. Ambrosi, *La competenza legislativa delle Regioni speciali e l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001*, in questa *Rivista* 2003, 837.

V. punto 3.1 del *Diritto*.

"Il controllo sulle leggi siciliane è preventivo... ma i termini per promuoverlo sono assai più stretti di quelli previsti per il controllo successivo delle leggi delle altre regioni"; "quest'ultimo non ha di per sé effetti sospensivi sull'efficacia della legge... ma la legge siciliana può essere comunque promulgata e pubblicata decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 29, secondo comma, dello Statuto"; "il ricorso contro le leggi siciliane è promosso dal Commissario dello Stato", che "esercita... un proprio potere di controllo e attivazione del giudizio costituzionale, avente natura essenzialmente giuridica, non spettantegli in qualità di tramite del Governo ma affidatogli direttamente da norma di rango costituzionale, mentre il controllo sulle leggi delle altre Regioni è attivato da una delibera del Consiglio dei ministri, espressiva dell'indirizzo politico-giuridico del Governo" (punto 3.2 del *Diritto*). Per A. Ruggeri, *op. cit.*, "è come se esso [il confronto] fosse stato in modo pieno fatto, portando all'esclusione del carattere di maggior vantaggio del nuovo sistema di controllo stabilito nell'art. 127".

In questo senso Ruggeri e Teresi, già citati, e, prima della sent. n. 314, E. Rossi, *Il controllo di costituzionalità della legge regionale siciliana dopo le modifiche dell'articolo 127 della Costituzione*, relazione tenuta a Palermo il 15 aprile 2002, par. 5; E. Rossi, *Il procedimento di controllo delle leggi delle Regioni speciali dopo la l. cost. n. 3/2001*, in questa *Rivista*, n. 1/2003, 306 nt. 21; F. DELLO SBARBA, *Le impugnazioni delle leggi statali e regionali*, in G. Volpe (a cura di), *Alla ricerca dell'Italia federale*, Pisa 2003, 217; A. Concaro, *Art. 11*, in P. Cavaleri - E. Lamarque (a cura di), *L'attuazione del nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione*, Torino 2004, 317; E. Rossi, *Il controllo sulle leggi siciliane e la (insoddisfacente) soluzione della l. n. 131/2003*, nel *Forum dei Quaderni costituzionali*, 21 giugno 2003.

Sent. n. 103/2003, in *Giur. cost.*, n. 2/2003, p. 822, punto 2 del *Diritto*. Nel giudizio concluso con la sent. n. 314/03 il Commissario dello Stato, nell'argomentare la sopravvivenza della disciplina statutaria dell'impugnazione delle leggi siciliane, ha espressamente rilevato che quella disciplina "dovrebbe essere considerata come un insieme non scindibile, in quanto espressione di un punto di equilibrio tra differenziati esigenze e poteri" (v. punto 3.1 del *Fatto*).

V. G. Di Cosimo, *Nuova disciplina del controllo sulle leggi regionali. Il caso delle Regioni a statuto speciale*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 2/2002, 362 e 368 s., A. Ruggeri, *L'autonomia legislativa della Regione Siciliana, dopo la riforma del Titolo V, e le prospettive della specialità*, in *Nuove autonomie*, n. 6/2002, 847 (per il quale sono possibili

"stralci" in senso alla riforma, "ma pur sempre per *parti compiutamente strutturate e riguardate appunto nella loro unità significante*"; E. Rossi, *op. ult. cit.*, 306 s., si pone sia nella prospettiva del confronto tra sistemi unitari che in quella del "frazionamento" dei sistemi, sembrando ammettere questa possibilità (in *Il controllo*, cit., par. 1, l'A. afferma che, per individuare l'"unità minima" da applicare alle Regioni speciali, bisogna muoversi sul piano della "ragionevolezza intesa come *ratio* della norma" e fare "attenzione a che il quadro complessivo risulti coerente e non contraddittorio"). Invece, A. Ambrosi, *op. cit.*, 827, esclude "confronto... tra 'frammenti' di discipline", che implicherebbe "il grave rischio di una disciplina di risulta non coerente".

V. C. Padula, *op. cit.*, 197.

"Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Anche la Corte, all'inizio del punto 3.1 del *Diritto*, descrive il contenuto dell'art. 10 configurando un rapporto tra "disposizioni", e non fra *parti* delle disposizioni.

V. C. Padula, *op. cit.*, 198.

V. sent. n. 536/2002, in questa *Rivista*, 819, punto 5 del *Diritto*.

Nell'applicazione dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001 occorre, in realtà, tener conto non solo del *sistema* del Titolo V ma anche della disciplina complessiva dello statuto speciale: ad es., il giudizio per mancato adeguamento, *di per sé*, costituisce una garanzia *per lo Stato*, non per la Regione e per le Province, in quanto dà allo Stato la possibilità di contestare le leggi "locali" non adeguate, che, altrimenti, potrebbero essere impugnate solo in via incidentale (come avviene per le leggi delle Regioni ordinarie contrastanti con i nuovi principi e non abrogate da questi); ma questo giudizio è strettamente connesso al particolare regime di separazione fra leggi statali e leggi "locali" istituito dallo stesso d. lgs. n. 266/92, per cui la mancata previsione, nel nuovo Titolo V, di un ricorso statale per "mancato adeguamento" non può estendersi alla Regione Trentino-Alto Adige, benché ampliativa della sua autonomia, perché, altrimenti, risulterebbe "sbilanciata" la disciplina sostanziale dettata dall'art. 2 d. lgs. n. 266/92 (su ciò v. C. Padula, *op. cit.*, 210).

V. A. Ruggeri, *Il controllo*, cit.

Così la (criticata in dottrina) sent. n. 545/1989, in questa *Rivista*, n. 1/1991, 44, punto 2 del *Diritto*.

Il nuovo art. 31, co. 2, l. n. 87/1953 (introdotto dalla l. "La Loggia") disciplina l'impugnazione statale delle leggi regionali tenendo "ferma... la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana". Come si è già osservato (v. C. Padula, *op. cit.*, 209), di tale disposizione si può dare un'interpretazione adeguatrice, in quanto la "particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana" deve essere identificata per quello che era al momento di adozione della l. n. 131/2003, cioè, in base alle considerazioni raggiunte, come un controllo di carattere successivo. Dunque, la Corte poteva ritenere che l'art. 31, co. 2, l. n. 87 facesse salva la "particolare forma di controllo" limitatamente a *quello che ne restava* dopo la l. cost. n. 3/2001 e, cioè (per chi scrive), limitatamente alla competenza del Commissario dello Stato ed al termine di cinque giorni.

V. G. Di Cosimo, *Nuova disciplina del controllo sulle leggi regionali. Il caso delle Regioni a statuto speciale*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 2/2002, 362 e 369, E. Rossi, *Il procedimento*, cit. 302 s., E. Gianfrancesco, *L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed i controlli nelle regioni ad autonomia speciale*, in *Giur. cost.*, n. 5/2002, 3315.

V. E. Lamarque, *Il nuovo art. 127 della Costituzione e il giudizio di legittimità costituzionale in via di azione*, in *Quad. cost.* 2002, 97.

V. A. Ruggeri, *Il controllo*, cit.; anche G. Coinu, *Sulla democrazia procedurale*, in questa *Rivista*, n. 5/2003, 875, parla di sospensione, ma senza trarne la conseguenza cui arriva Ruggeri. G. M. Salerno, *Gli statuti speciali nel sistema delle fonti*, in A. Ferrara - G. M. Salerno (a cura di), *Le nuove specialità nella riforma dell'ordinamento regionale*, Milano 2003, 11, parla di "deroga-sospensione".

V. le sentt. n. 223/1984, 216/1985, 511/1988 e 1029/1988, già citate da A. Ambrosi, *op. cit.*, 839.

Questo sul presupposto che le norme del Titolo V integrino comunque gli statuti speciali, anche senza clausole di

adeguamento automatico, purché con essi compatibili (v. A. Ambrosi, *op. cit.*, 839 s., che parla di "parziale inutilità" dell'art. 10); se così non fosse, anche nel secondo caso ipotizzato nel testo la Regione speciale si troverebbe priva di competenza, qualora la legge di modifica del Titolo V non contenesse una clausola simile a quella di cui all'art. 10.

La Corte si mantiene sul piano della generica "applicabilità" o "non applicabilità" anche nell'ord. n. 377/2002 e nella sent. n. 408/2002, che hanno esteso l'art. 127, rispettivamente, alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia di Bolzano.

Sul concetto di sospensione v., per tutti, V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova 1984, 193 s. Secondo G. Coinu, *op. cit.*, 875 nt. 13, Crisafulli cita come esempio di sospensione proprio il caso delle norme transitorie, che invece è citato a proposito della *deroga* disposta contestualmente.

Così G. Di Cosimo, *op. cit.*, 364.

In dottrina si è ipotizzato che l'art. 10 l. cost. n. 3/2001 violi la *rigidità* degli statuti speciali, che dovrebbero essere modificati con gli appositi procedimenti e non in modo "informale": v. F. Teresi, *op. loc. ult. cit.*, e A. Ambrosi, *op. cit.*, 840 s.

Così E.ROSSI, *Il controllo di costituzionalità della legge regionale siciliana*, cit.

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali